

ha compiuto reati aggiuntivi durante l'allontanamento o ha manifestato comportamenti che evidenziano una pericolosità sociale non mitigabile da misure alternative.

Controllo e sorveglianza

Il controllo del domicilio è un aspetto centrale per la detenzione domiciliare. In molti casi, il condannato viene monitorato tramite l'uso di braccialetti elettronici, strumenti tecnologici che consentono alle autorità di verificare la permanenza del detenuto nel luogo stabilito. Le forze dell'ordine, inoltre, possono essere incaricate di effettuare ispezioni o verifiche per garantire che il condannato rispetti le prescrizioni. Qualsiasi violazione di queste disposizioni (come l'allontanamento senza permesso) viene immediatamente rilevata, portando all'adozione di misure correttive, tra cui la revoca della misura alternativa.

Rispetto dei diritti e garanzie

Anche se la detenzione domiciliare è una misura meno severa rispetto alla detenzione in carcere, essa non è priva di limitazioni significative. Il rispetto dell'obbligo di permanenza nel proprio domicilio è una delle principali garanzie che vengono imposte al detenuto. Tuttavia, qualsiasi violazione di questa condizione non solo mina la fiducia, ma danneggia anche il processo di rieducazione, che resta un obiettivo primario della pena detentiva, anche quando viene eseguita in ambito domiciliare. D'altra parte, il detenuto ha comunque diritto a difendersi in caso di contestazioni riguardanti un presunto allontanamento non giustificato, ed è possibile per lui ricorrere al tribunale di sorveglianza per chiedere una revisione della decisione.

8. La semilibertà. Tipologie e ipotesi di revoca: presupposti, procedimento e ipotesi di revoca (artt. 48 e ss. o.p.)

Gli articoli che disciplinano la semilibertà nell'ordinamento penitenziario e nel regolamento di esecuzione sono, rispettivamente, l'art. 48 e l'art. 50 o.p. e gli artt. 54 e 101 del Reg. Es. come modificato dal d.p.r. n. 230/2000.

La semilibertà è una misura alternativa di tipo "improprio", in quanto consente al detenuto di mantenere un legame con l'istituto penitenziario, pur prevedendo la possibilità di trascorrere parte della giornata all'esterno per attività lavorative, di istruzione o per altre attività utili al reinserimento sociale. La responsabilità per l'attuazione di questa misura spetta al direttore dell'istituto. La concessione della semilibertà è di competenza del tribunale di sorveglianza, che, nella sua forma collegiale, valuta l'ammissibilità del con-

dannato alla misura, verificando la sussistenza dei requisiti legati al periodo di espiazione della pena detentiva e le eventuali preclusioni previste dall'art. 4-*bis*. Quest'ultimo stabilisce una "prima fascia" di reati per i quali l'accesso ai benefici è escluso, salvo che non venga accertata la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter*. Per una seconda fascia di reati, tra cui la rapina aggravata e l'omicidio, la pena deve essere stata scontata per almeno 2/3, mentre per tutti gli altri reati è sufficiente aver scontato metà della pena.

A partire dal 1975, con l'introduzione di misure alternative come l'affidamento e altre misure via via introdotte, è stata prevista anche la possibilità di richiedere la semilibertà da parte del condannato in attesa di esecuzione dell'ordine di carcerazione. La legge Simeone-Saraceni del 1998 ha introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria di emettere un ordine di sospensione della carcerazione, qualora la persona fosse ammissibile a una misura alternativa, consentendo così al condannato di presentare la domanda per il tribunale di sorveglianza. Il tribunale valuta la concedibilità della misura sulla base delle informazioni e indagini dell'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), attraverso una procedura rapida che prevede un'udienza per stabilire l'ammissibilità della semilibertà.

I criteri di valutazione variano a seconda che il condannato sia in stato detentivo o libero. Nel primo caso, i requisiti oggettivi includono la dimostrazione della volontà di reinserimento nella vita sociale e una valutazione evolutiva del percorso detentivo. Per i condannati liberi, l'osservazione si concentra sulla volontà di rimanere nel contesto libero e sul progresso nell'adeguamento alle regole di vita e al contesto sociale.

Le misure alternative hanno progressivamente assunto anche una funzione riparatoria all'interno di un sistema fortemente centrato sul carcere. Oltre a favorire il reinserimento sociale, alcune di esse svolgono una funzione deflattiva, seppur in misura variabile. I requisiti oggettivi per l'ammissione alla semilibertà includono l'aver scontato metà della pena, 2/3 della pena o la collaborazione con la giustizia; per gli ergastolani, è richiesto di aver scontato almeno 20 anni di pena.

L'art. 48 o.p. prevede che il condannato in semilibertà possa trascorrere parte della giornata all'esterno, esclusi coloro che sono impegnati in lavori notturni, in quanto incompatibili con le finalità della semilibertà. Inoltre, la semilibertà può essere concessa anche per altre attività utili al reinserimento sociale, purché il condannato dimostri di avere mezzi di sostentamento adeguati. L'art. 50 o.p. stabilisce i requisiti oggettivi per l'ammissione alla semilibertà, mentre la legge Simeone-Saraceni del 1998 ha introdotto la possibilità di concessione anche da fuori dal carcere.

L'art. 54 o.p. stabilisce che il semilibero non può ricevere direttamente lo stipendio, che deve essere versato all'ufficio cassa dell'istituto, il quale è

la sua adeguata motivazione garantisca la possibilità di avere una cognizione piena sui presupposti della misura, confermando in questo modo il potere di sindacato del giudice adito.

Del resto, l'ultimo comma dell'art. 14-*bis* o.p. stabilisce che il provvedimento di adozione della misura sia immediatamente comunicato al magistrato di sorveglianza perché venga messo in grado di esercitare i suoi poteri di vigilanza.

19. Il regime di “emergenza” previsto all'art. 41-*bis* o.p.

L'art. 41-*bis* o.p. è stato inserito a opera della legge *Gozzini* e prevede la possibilità per il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.

La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del risultato perseguito.

Tenuto conto del principio di umanità della sanzione penale e di individualizzazione e proporzionalità rispetto alla previsione dell'art. 27 Cost., il regime può trovare applicazione laddove neppure la sorveglianza particolare sia risultata a idonea ad arginare fenomeni di turbamento dell'ordinaria vita interna dell'istituto penitenziario.

Anche in questa situazione - però - non risultano comprimibili i diritti fondamentali della persona, così come ricavabile dall'art. 14-*quater* o.p.

Il c.d. “carcere duro” è una disciplina che esige una trattazione in una sequenza scandita dalla struttura della norma: 1) differenziazione tra il primo e il secondo comma; 2) presupposti e contenuti del regime; 3) diritto di difesa.

L'intervento individuato al primo comma è utilizzabile a fronte di speciale emergenza penitenziaria.

Per converso, le regole indicate dal comma 2 rispondono a esigenze di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione dei reati e mira, attraverso le limitazioni nei movimenti e nei rapporti dei detenuti all'interno e con l'esterno del carcere, non tanto e non solo a garantire la sicurezza tra le mura dell'istituto penitenziario, quanto e soprattutto a imbrigliare la pericolosità di soggetti capaci di gestire dal carcere le organizzazioni criminali, prevenendo così le attività delittuose che provocano un forte allarme sociale e compromettono l'ordine e la sicurezza pubblica¹⁴³.

¹⁴³ CORVI P., *I regimi differenziati*, in GIUNTA F., FORTI G., VARRASO G., *Manuale di diritto*

CAPITOLO V

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

di *Angela Allegria**Sommario:* 1. La giustizia riparativa.**1. La giustizia riparativa**

Per comprendere la Giustizia riparativa per come è stata disciplinata in maniera organica nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 risulta essenziale partire dall'art. 47, ossia dal diritto all'informazione.

In esso il legislatore pone un vero e proprio obbligo in capo all'Autorità giudiziaria di informare la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

Tale informazione deve essere fornita senza ritardo in ogni stato e grado del giudizio o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza.

Il dispiegarsi temporale di questo spettro di tutele è assai ampio, operando sin dal primo contatto con l'Autorità giudiziaria (o con uno dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 47) e protendendosi oltre la fase di esecuzione della pena¹⁸⁹.

Si tratta di un dovere generale e complessivo, secondo una falsariga già nota nell'ordinamento processuale, da adempiere “*senza ritardo*” ed “*in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza*”, condiviso altresì con tutti gli altri operatori indicati al comma 2 della norma. Le informazioni, inoltre, ai sensi del comma 5 dell'art. 47, devono essere fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età ed alla capacità degli stessi (non può escludersi, ad esempio, altresì l'utilizzo delle potenzialità grafiche e, più in generale, delle tecnologie di comunicazione comunemente adoperate nella vita quotidiana).

¹⁸⁹ Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

effetto impeditivo all'esercizio dell'elettorato passivo²⁴⁷.

La riabilitazione concessa ai sensi dell'art. 179 c.p. non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

8.2 La riabilitazione minorile

La riabilitazione speciale per i minorenni è un istituto previsto dall'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404. Si tratta di un istituto, improntato alla preminente esigenza di assicurare il pieno reinserimento del soggetto riabilitato nella società attraverso la rimozione di ogni effetto pregiudizievole del procedimento penale a suo carico, che si caratterizza per una peculiare autonoma disciplina connotata da profili di eccezionalità e racchiusa, salvo il rinvio previsto, nell'art. 24 del r.d.l. 20 luglio del 1934, n. 1404, agli artt. 180 e 181 c. p.²⁴⁸.

L'art. 24 r.d.l. n. 140/1934 prevede, con disposizione speciale, la riabilitazione minorile, di competenza del Tribunale per i minorenni. Essa non presuppone necessariamente una sentenza di condanna, e può essere concessa solo su istanza presentata dall'interessato prima del compimento del venticinquesimo anno di età, superato il quale, per la concessione del beneficio, non può prescindere dalla verifica delle generali condizioni previste dall'art. 179 c.p. per la riabilitazione ordinaria²⁴⁹.

Nel caso in cui la prova dell'emenda del condannato minorenne appaia, ad una prima indagine, sufficiente, il giudice può differire la decisione ad un tempo successivo, purché non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età dell'interessato; trattasi di un potere-dovere del cui discrezionale esercizio il giudicante deve dar conto nella motivazione²⁵⁰.

Al compimento del venticinquesimo anno di età dell'interessato, la competenza a decidere sull'istanza passa al Tribunale di sorveglianza, poiché l'art. 3 d.p.r. n. 488/1988, che prevede la cessazione della competenza del tribunale minorile in materia di sorveglianza al compimento di tale età da parte dell'interessato, è una norma generale di chiusura, non suscettibile di deroghe per il solo fatto che l'istituto in questione presenta alcune peculiarità differenziali

²⁴⁷ Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 2020, n. 21582, in *OneLegale*.

²⁴⁸ RADÌ R., *Riabilitazione per minori: istituto desueto ma con una peculiare e autonoma disciplina*, in *Terzultimafermata.blog*, 1° ottobre 2024.

²⁴⁹ ROMANO M., GRASSO G., PADOVANI T., *Commentario sistematico al codice penale*, Milano, 2011, p. 301.

²⁵⁰ Cass. pen., sez. I, 4 marzo 2019, n. 9425, in *DeJure*.

rispetto alla riabilitazione ordinaria²⁵¹.

La riabilitazione speciale per i minorenni, prevista dall'art. 24 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, è applicabile anche in caso di sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova ai sensi degli artt. 29 e 32 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448²⁵².

8.3 La riabilitazione militare

La riabilitazione militare, disciplinata dagli artt. 72 e 412 c.p.m.p. può essere definita come causa di estinzione della pena consistente nell'eliminazione delle incapacità giuridiche, delle pene militari accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla sentenza di condanna²⁵³.

Mentre la riabilitazione ordinaria è necessaria sempre per l'eliminazione degli effetti scaturenti dalla condanna, quella militare diventa indispensabile - e, quindi, può essere chiesta e ottenuta - solo se dalla condanna siano derivate pene accessorie militari o ad effetti penali militari (perdita del grado, delle decorazioni, di distinzioni onorifiche di guerre e simili), o, in generale, se l'interessato abbia interesse a riacquistare uno "*status* di onori militari" perduto a seguito della sentenza di condanna.

La riabilitazione militare ha caratteristiche proprie, essendo, tra l'altro, facoltativa e non obbligatoria, sicché non consegue automaticamente alla riabilitazione concessa a norma della legge penale comune: quest'ultima, dunque, non "fa stato" ai fini della riabilitazione di cui all'art. 72 c.p.m.p., dovendo il giudice militare prendere in considerazione gli aspetti peculiari dello *status* di militare del condannato²⁵⁴.

Il secondo comma dell'art. 73 c.p.m.p., stabilisce che, salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna. Tuttavia, è la stessa riabilitazione militare che, in forza di quanto disposto dagli artt. 1430 e 1452 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ripristina la concessione delle decorazioni, delle distinzioni onorifiche di guerra e il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di forza armata che erano state perse in conseguenza di una condanna. Essa, inoltre, elimina l'incapacità di conseguirla in futuro.

Dalla lettura dell'art. 72 c.p.m.p. si può dedurre che una sentenza di con-

²⁵¹ Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2002, n. 786, in *OneLegale*.

²⁵² Cass. pen., sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 3907, in *OneLegale*.

²⁵³ CONTI A., *La riabilitazione militare e gli effetti penali militari*, in *Rivista di diritto e procedura penale militare*, 2018, n. 3.

²⁵⁴ FIORENTIN F., *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione*, Milano, 2013, p. 95.

6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Con la riforma del 2018 vengono aggiunte l'autonomia e la responsabilità, sono espressioni nuove perché sia nella prospettiva terapeutica che solidaristica, tra lo Stato che offre delle attività rieducative e il detenuto c'è una marcata simmetria.

Il Trattamento penitenziario è il regime comune sia agli imputati che ai condannati, in particolare l'art. 1 o.p. afferma che bisogna riconoscere pari "dignità umana"; essi godono di diritti che vanno tutelati devono assoggettarsi alle regole di "ordine e disciplina" dell'istituto.

Tale articolo sancisce che il trattamento è "attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati", ed ancora secondo l'art. 13, comma 1 o.p. "*Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto*", principio rimarcato ulteriormente dall'art. 1, comma 2, reg. esec., secondo cui "*Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale*".

ART. 2

Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

L'art. 2 della legge sull'Ordinamento Penitenziario italiano stabilisce che le spese di mantenimento per i detenuti comprendono principalmente gli alimenti e il corredo. Questi sono aspetti fondamentali per garantire il rispetto dei diritti dei detenuti e il loro trattamento umano all'interno delle strutture penitenziarie. La disposizione fornisce indicazioni sulle responsabilità e le modalità con cui devono essere soddisfatti i bisogni primari dei detenuti, in particolare in relazione alla loro sussistenza e alla cura della loro persona durante il periodo di detenzione.

Il termine "spese di mantenimento" è inteso come l'insieme delle risorse economiche necessarie per assicurare il benessere quotidiano dei detenuti. Queste risorse riguardano: 1. Alimenti: i detenuti hanno diritto a pasti regolari e sufficienti per garantire il loro sostentamento. Questi pasti devono essere conformi agli standard nutrizionali di base, in modo da non compromettere la salute dei detenuti. Il costo di tali alimenti viene a carico dello Stato, se i detenuti non sono in grado di sostenere le spese. 2. Corredo: il corredo si riferisce agli oggetti e alle forniture personali essenziali per la vita quotidiana dei detenuti. Questi includono abiti, biancheria intima, articoli per l'igiene personale (come sapone, shampoo, dentifricio), e in alcuni casi anche letti e coperte. Tali beni sono indispensabili per garantire la dignità delle persone private della libertà e sono normalmente forniti dalle amministrazioni penitenziarie.

L'art. 2, pur delineando l'ambito delle spese, risponde al più ampio principio della dignità umana, che deve essere rispettata anche all'interno del sistema penitenziario. La legge italiana, infatti, ha radici in principi costituzionali che impongono un trattamento che non sia inumano o degradante. L'alimentazione e il corredo, in questo contesto, non sono solo questioni di benessere fisico, ma anche di rispetto dei diritti umani.

Le spese di mantenimento devono essere sufficienti per garantire che i detenuti possano condurre una vita dignitosa, anche in un ambiente così restrittivo come il carcere. L'alimentazione, ad esempio, non deve essere solo quantitativamente adeguata, ma anche qualitativamente. È fondamentale che i pasti forniti siano bilanciati e rispondano alle esigenze nutrizionali, in modo che la salute dei detenuti non venga compromessa dalla vita in carcere. Tuttavia, spesso, nelle carceri italiane si segnalano problemi legati alla qualità del cibo, con denunce di porzioni insufficienti o poco nutrizionali, che possono sollevare interrogativi su come vengano gestite concretamente queste spese.

Per quanto riguarda il corredo, esso include anche il diritto a indumenti adeguati alla stagione e al contesto, in modo che i detenuti possano mantenere un minimo di comfort e decoro personale. Le carenze in questi ambiti sono spesso oggetto di contestazione, soprattutto nei casi di strutture sovraffollate o con risorse limitate.

La gestione delle spese di mantenimento è uno degli aspetti critici del sistema

ne possano ridurre la durata. Durante questo periodo, se possibile, vengono promossi esercizi fisici. L'aria aperta e l'attività fisica sono fondamentali per la salute mentale e fisica dei detenuti, contribuendo al loro benessere e alla prevenzione di disturbi legati alla vita reclusa.

Gli articoli 5-10 dimostrano un impegno da parte del legislatore verso il rispetto della dignità dei detenuti, favorendo un ambiente che non solo garantisca la sicurezza, ma anche il benessere psicofisico. L'orientamento è quello di creare condizioni che permettano la riabilitazione e la reintegrazione sociale, con un'attenzione particolare all'igiene, alla salute, al rispetto della privacy e alla dignità attraverso vestiario, alimentazione e spazi adeguati. Il trattamento riservato ai detenuti non deve limitarsi alla mera detenzione, ma deve promuovere una vita il più possibile rispettosa dei diritti umani, contribuendo al recupero del detenuto.

ART. 11

Servizio sanitario

- 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.*
- 2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.*
- 3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.*
- 4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.*
- 5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela*

della incolumità personale loro o altrui.

6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà.

Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.

10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto è immediatamente informato dell'isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.

12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie